



SIAF - SINDACATO ITALIANO AUTONOMO FINANZIERI

Corso Federico II n. 72

(piano secondo, int. 1)

67100 L'Aquila

Codice Fiscale: 93118240667

Mail segreteria@siafinanziari.it

PEC: segreteria@pec.siafinanziari.it

Cell. 3292605371

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali

a Carattere Sindacale tra Militari

ROMA

Tramite PEC

OGGETTO: Permessi brevi ex art. 50 d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 – criticità applicativa di IntegraWebDoc e richiesta di abilitazione alla registrazione delle frazioni orarie.

La scrivente Organizzazione Sindacale, nell'esercizio delle proprie prerogative, intende sottoporre a codesto Comando Generale una criticità riscontrata nell'utilizzo dell'applicativo IntegraWebDoc per la presentazione e la gestione delle richieste di permesso breve.

Si dà atto *in primis* che l'art. 50 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 disciplina la possibilità per il militare di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro. La disposizione prevede, in particolare, che il permesso breve abbia una durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero, che la fruizione complessiva non ecceda il limite di 36 ore nell'anno solare e che le ore non prestate siano recuperate entro il mese successivo, salva la proporzionale decurtazione della retribuzione.

La medesima disciplina è recepita dal Compendio in materia di assenze dal servizio non comportanti variazioni della posizione di stato – circolare n. 120000/105 del 23 giugno 2014, il cui paragrafo 5, dedicato ai "Permessi brevi", richiama i predetti presupposti e limiti.

Corre l'obbligo di evidenziare che né la predetta disposizione normativa né il paragrafo 5 della circolare stabiliscono, tuttavia, che il permesso breve debba essere richiesto o registrato esclusivamente per ore intere. Al contrario, il riferimento alle "ore non prestate", alla durata massima rapportata alla metà dell'orario giornaliero e al successivo recupero induce a ritenere compatibile con

l'istituto anche la fruizione di frazioni orarie, ove concretamente autorizzata e correttamente contabilizzata.

Tale configurazione tecnica determina una significativa difficoltà operativa. Il personale che abbia necessità di assentarsi per un periodo inferiore all'ora, ovvero per un periodo non corrispondente a un numero intero di ore, è costretto a indicare un'ora o più ore intere.

La criticità non appare, dunque, riconducibile a una limitazione prevista dalla disciplina dei permessi brevi, bensì a una modalità di funzionamento dell'applicativo. Peraltro, il sistema IP1Web risulterebbe già strutturato in modo da consentire la registrazione delle frazioni orarie, circostanza che conferma la concreta fattibilità dell'adeguamento richiesto.

L'adeguamento dell'applicativo consentirebbe, invece, di assicurare una gestione più precisa, trasparente e aderente all'effettiva articolazione dell'orario di servizio, senza modificare i limiti sostanziali dell'istituto e senza determinare oneri ulteriori per l'Amministrazione.

A titolo esemplificativo, il sistema potrebbe prevedere, accanto al campo relativo alle ore, un campo per i minuti con valori selezionabili di 00, 30 o, comunque, con un intervallo minimo coerente con le esigenze organizzative del Corpo. In alternativa, potrebbe essere adottato un campo unico espresso in minuti, con successiva conversione automatica nel riepilogo delle ore fruite e da recuperare.

Alla luce di quanto esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale chiede di esaminare la criticità tecnica descritta, verificando l'attuale configurazione di IntegraWebDoc e disporre, ove confermata la problematica, l'adeguamento dell'applicativo, consentendo l'inserimento anche di frazioni orarie, quantomeno di trenta minuti e di un'ora e trenta minuti.

Si confida in un celere intervento, ritenendo che la soluzione prospettata possa essere realizzata mediante una mera modifica tecnica dell'applicativo e possa contribuire a uniformare le procedure e garantire una più fedele corrispondenza tra l'assenza effettivamente fruita e quella risultante dai sistemi informatici del Corpo.

Cordiali saluti.

L'Aquila 14 settembre 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Eliseo Taverna

